

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Anche gli iscritti alla gestione separata hanno diritto all'indennità di malattia**

Gentile cliente, con la presente intendiamo informarla che, con la **circolare n. 77 del 13.05.2013**, l'INPS ha fornito alcuni **chiarimenti in riferimento alla possibilità per gli iscritti alla gestione separata di accedere ad alcuni istituti assistenziali, quali l'indennità di malattia e il congedo parentale**. Come noto, da principio gli istituti erano **riconosciuti solamente ai collaboratori coordinati e continuativi** iscritti in via esclusiva alla **gestione separata e non titolari di pensione**, poi **estesi a tutti i lavoratori parasubordinati non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie**. Rimangono pertanto **inclusi dalla nuova interpretazione normativa avallata con l'interpello n. 42/2011 del Ministero del Lavoro** tutti i **lavoratori parasubordinati**, compresi i **professionisti iscritti alla gestione separata, purché in possesso dei requisiti richiesti e tenuti alla contribuzione piena (27,72%)**, in quanto **non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, ne titolari di pensione**.

### **Premessa**

Con l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) sono state **introdotte, in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata, specifici istituti previdenziali per la malattia e per il congedo parentale**.

Sulla base **dell'espressione letterale contenuta nella disposizione** ("lavoratori a progetto e categorie assimilate"), **l'INPS**, con le circolari n. 76 del 16 aprile 2007 e n. 137 del 21 dicembre 2007, ha **individuato, i lavoratori aventi diritto**, ossia:

→ **i collaboratori a progetto** (di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276);

→ i **collaboratori coordinati e continuativi** e i soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente di durata complessiva superiore a 30 giorni, nel corso dell'anno solare, o di durata inferiore ma con diritto ad un compenso superiore a 5.000 euro.

Successivamente, alla luce di un'evoluzione interpretativa, con la risposta ad interpello n. 42 dell' 11 novembre 2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito, tra l'altro, chiarimenti in merito al contenuto della citata disposizione, precisando che con **l'espressione "categorie assimilate"** ai **lavoratori a progetto devono essere ricompresi, senza alcuna distinzione, tutti i lavoratori per i quali l'onere contributivo risulta a carico di un committente o associante in partecipazione** (parasubordinati) e per i quali sussiste **l'obbligo di iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata con aliquota contributiva piena.**

Da ultimo, l'articolo 24, comma 26, del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 241, ha disposto, **a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'estensione delle citate tutele anche ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata** (lavoratori libero professionisti).

A seguito **dell'evoluzione nell'interpretazione della norma appena illustrata** e alla luce della modifica introdotta con il DL n. 201/2011, l'INPS ha emanato la **circolare n. 77 del 13.05.2013**, con cui vengono fornite **precisazioni sull'ambito di applicazione e sui requisiti di applicazione dell'indennità di malattia e di congedo parentale nell'ipotesi in cui i beneficiari siano iscritti alla gestione separata.**

### **L'indennità di malattia**

In riferimento all'**indennità di malattia**, l'INPS precisa che **i destinatari della prestazione sono tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata** di cui all'art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995, **non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.**

**La tutela economica è prevista**, con riferimento ai lavoratori libero professionisti, **per gli eventi morbosi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2012** mentre per i lavoratori **parasubordinati** (con committente o associante) **per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, tenuto conto anche degli eventuali atti interruttivi.**

#### **OSSERVA**

Per il **riconoscimento dell'evento morboso** è necessario che sia stato trasmesso all'Istituto un

**valido certificato attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro.** Al riguardo si richiamano le norme relative alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Inps attuate a seguito della pubblicazione del decreto del Ministero della Salute 26 febbraio 2010 e del disciplinare tecnico ad esso collegato.

La tutela della indennità di malattia:

- è **esclusa per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni;**
- in caso di **eventi che configurano continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso** (di durata inferiore a 4 giorni), **l'indennizzo è previsto per l'intera durata dell'evento, compresi i primi 3 giorni.** Per tale motivo, anche in caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni è necessario che venga trasmessa all'Istituto idonea certificazione di malattia.

**Presupposto per il diritto alla prestazione dell'indennità di malattia** è la **sussistenza dell'attività lavorativa in corso al momento del verificarsi dell'evento morboso e l'effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato.** E' indispensabile, pertanto, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, che risultino accreditati contributi, nella suddetta gestione, corrispondenti ad almeno **3 mensilità nei 12 mesi precedenti l'evento di malattia.**

**Per il 2013** l'aliquota contributiva (comprensiva della quota dello 0,72%), **dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, risulta pari al 27,72%** (circolare n. 27 del 12 febbraio 2013).

Per quanto concerne il **requisito reddituale** è necessario che **il reddito individuale assoggettato a contributo nella Gestione separata, nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento di malattia, non sia superiore al 70% del massimale contributivo** di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335, valido per lo stesso anno. Per gli eventi insorti nel 2013, **il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità di malattia corrisponde a euro 67.304,30.**

Con riferimento ai suddetti requisiti, **richiesti come già specificato per tutte le tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, occorre distinguere tra le due 'macrocategorie':**

| <b>REQUISITI E CATEGORIE</b>        |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Lavoratori 'parasubordinati'</b> | L'onere contributivo risulta a carico del committente con obbligo di rivalsa sul collaboratore per la quota a carico (nella misura di due terzi per il committente e un terzo per il collaboratore). |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>In caso di <b>associazione in partecipazione</b> l'onere, in carico all'associante, è ripartito nella misura del 55% per l'associante e 45% per l'associato. Il committente e l'associante sono tenuti ai sensi della normativa vigente a versare i contributi spettanti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso mediante modello F24 (telematico per i possessori di partita IVA).</p>   |
| <p><b>Lavoratori libero professionisti</b></p> | <p><b>L'onere contributivo</b> è interamente a carico dei soggetti interessati che versano, con modello telematico F24, i contributi dovuti relativi sia al saldo dell'attività lavorativa dell'anno precedente sia agli acconti dell'anno in corso, alle scadenze previste dalla dichiarazione dei redditi (Modello Unico). Ovviamente, le informazioni contributive per l'anno in corso sono da considerarsi provvisorie e come tali debbono essere gestite nell'apposita procedura di pagamenti (liquidazione provvisoria), fino alla liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della suddetta dichiarazione fiscale del lavoratore. Anche con riferimento al requisito reddituale i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali divengono definitivi al momento della citata liquidazione della suddetta dichiarazione fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p> |

#### OSSERVA

Anche per i soggetti di cui trattasi, l'Istituto può **legittimamente effettuare accertamenti medico legali domiciliari e/o ambulatoriali al fine di poter verificare la sussistenza dell'incapacità temporanea al lavoro**. Pertanto, per consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, **tali lavoratori sono tenuti a rendersi disponibili durante le fasce orarie previste dalla normativa vigente (10.00-12.00 e 17.00-19.00) e a porre la massima attenzione affinché venga indicato nel certificato di malattia il corretto indirizzo ai fini della reperibilità durante la prognosi**.

Come è noto l'art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006 dispone che *"l'evento di malattia è indennizzato, ai sensi della normativa citata, per un numero massimo di giornate, pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare"*. Per la **durata complessiva del rapporto di lavoro deve essere preso a riferimento il medesimo periodo considerato ai fini contributivi e cioè i 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento di malattia**. Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare **non può superare il limite massimo di 61 giorni; la tutela è comunque riconosciuta per un minimo annuo di 20 giorni**.

Con riferimento alla misura della prestazione, **l'indennità viene calcolata sulla base delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l'evento**. Pertanto, per le **malattie iniziate nell'anno 2013 l'indennità giornaliera sarà pari a:**

- **euro 10,85**, se nei dodici mesi precedenti l'evento risultano accreditate **da 3 a 4 mensilità** di contribuzione;
- **euro 16,28**, se nei dodici mesi precedenti l'evento risultano accreditate **da 5 a 8 mensilità** di contribuzione;
- **euro 21,71**, se nei dodici mesi precedenti l'evento risultano accreditate **da 9 a 12 mensilità** di contribuzione.

### **Indennità per congedo parentale**

Come anticipato in premessa, è stato **esteso il riconoscimento del diritto al trattamento economico per congedo parentale, limitatamente a un periodo di tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata**, ivi compresi i **genitori adottivi e affidatari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi titolo all'indennità di maternità**.

Il diritto decorre per i lavoratori libero professionisti, dal 01.01.2012, mentre per i lavoratori 'parasubordinati' con committente o associante la tutela è riconosciuta a decorrere dal 01.01.2007.

La prestazione è riconosciuta in favore dei **soggetti aventi titolo al congedo di maternità**, e cioè delle **lavoratrici/lavoratori in favore delle quali risultano attribuite, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità, almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata, con l'aliquota contributiva piena** (attualmente pari al 27,72%) **di cui alle vigenti disposizioni normative**.

In particolare, con riferimento ai suddetti requisiti, richiesti per tutte le tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, **è necessario tenere presente le differenti modalità di versamento della contribuzione dovuta per le due 'macrocategorie' sopra individuate**.

Ai fini del **riconoscimento del diritto all'indennità per congedo parentale**, è richiesta la **sussistenza di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento al momento della fruizione del congedo, nonché l'effettiva astensione dall'attività lavorativa**.

#### **OSSERVA**

Relativamente all'età del minore al momento dell'adozione, va precisato che **il congedo parentale**, in analogia con quanto previsto per i lavoratori dipendenti dall'art. 36 del decreto legislativo 26 marzo

2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni, **spetta alle madri adottive o affidatarie a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione o dell'affidamento e comunque entro il compimento del diciottesimo anno di età dello stesso.**

Il trattamento economico per congedo parentale spetta **limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita** (o ingresso in famiglia) **del bambino e dà titolo a un'indennità la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l'erogazione dell'indennità di maternità.**

**Il diritto ai periodi di congedo, in caso di parto – o adozione/affidamento - plurimi, è riconoscibile per ogni bambino,** nel rispetto del limite temporale previsto per tale categoria di lavoratori, in relazione all'età (fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita o dall'ingresso in famiglia).

L'indennità è calcolata, **per entrambe le 'macrocategorie' di lavoratori, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità,** di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 4 aprile 2002. Occorre, pertanto, considerare il **reddito utile a fini contributivi tenendo conto del massimale annualmente previsto** (pari, per il 2013, come indicato nella circolare n. 27 del 12 febbraio 2013, a euro 99.034,00), **percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l'accertamento del requisito contributivo previsto ai fini della titolarità del diritto.**

#### **OSSERVA**

Si precisa che i periodi per i quali è corrisposta l'indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa, secondo quanto disposto dall'art. 35 comma 1 del citato d.lgs. n. 151 del 2001 (T.U. della maternità/paternità).

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**